



COMUNE DI REGGELLO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

DELIBERA n. 116 del 22/12/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE STRAORDINARIA – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di dicembre si è riunito alle ore 13:58 convocato nei modi di legge, presso il palazzo comunale, il Consiglio Comunale presieduto da DEL SALA PRISCILLA nella sua qualità di Presidente e con l'assistenza del Vice Segretario PICCIOLI SIMONE

Presenti, alla votazione:

DEL SALA PRISCILLA	Presente
BENUCCI CRISTIANO	Presente
BARTOLINI ADELE	Presente
BATIGNANI TOMMASO	Presente
CALOGERO PASQUALE	Presente
ERMINI FILIPPO	Presente
FEI CARLO	Presente
GAGNARLI ELENA	Presente
GALARDI SAVERIO	Presente
GIUNTI PIERO	Presente
GORI GIULIO	Presente
MARZIALI PAOLO	Presente
ORTOLANI ANTONIO	Presente
RUBEGNI IVANO	Presente
SOTTILI CORSO	Presente
TIRINNANZI FABIO	Assente
TOZZI ELISA	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano inoltre presenti n. 2 assessori comunali come segue:

BANCHETTI GIACOMO	Presente
BRUSCHETINI DANIELE	Assente
GUERRI PAOLO	Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 23.06.1995;

VISTA la disciplina della riscossione coattiva dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni prevista dall'articolo 35 comma 6 come segue:

“ omissis

6. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del DPR 28.01.1998 n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28.12.1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

..... omissis

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare in materia di accertamento e riscossione dei tributi;

VISTO l'art. 36 comma 2 del D.L. 31/12/2007 n. 248 convertito con la Legge 28/02/2008 n. 31, relativo alla riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali, che prevede l'obbligatorietà della procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639, qualora il servizio sia affidato ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

VISTA la necessità di adeguare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni alle norme sopracitate;

RITENUTO necessario sostituire il comma 6 dell'articolo 35 come segue:

“ omissis

6. La riscossione coattiva dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere effettuata in proprio ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 oppure tramite affidamento ad idoneo Concessionario con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, salvo quanto previsto al periodo successivo.

Qualora il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto sia affidato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 ad un soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 53 dello stesso decreto, la riscossione coattiva è svolta dal soggetto affidatario ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 .

..... omissis

VISTO il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D. Ls. 267/2000;

VISTO il parere della prima Commissione Consiliare in data 17.12.2015;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

La Presidente passa la parola al Sindaco Benucci per l'illustrazione dell'argomento, iscritto al punto n. 5 dell'odg.

Interviene la consigliera Tozzi che illustra i lavori della Prima Commissione Consiliare Permanente.



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

La Presidente non essendoci interventi, né dichiarazioni di voto, pone in votazione il presente atto.

Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Tozzi, Calogero, Fei, Ortolani e Galardi) e nessun voto di astensione, espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni riformulando il comma 6 dell'articolo 35 come segue:
“ omissis
6. La riscossione coattiva dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere effettuata in proprio ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 oppure tramite affidamento ad idoneo Concessionario con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, salvo quanto previsto al periodo successivo.
Qualora il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto sia affidato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 ad un soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 53 dello stesso decreto, la riscossione coattiva è svolta dal soggetto affidatario ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 .
..... omissis “
2. di non apportare, oltre a quella sopra riportata, ulteriori modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997 la modifica in oggetto entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 11 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Tozzi, Calogero, Fei, Ortolani e Galardi) e nessun voto di astensione, espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art.134, comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267.

--- o ---

La trascrizione della registrazione audio della discussione sul presente punto, è riportata nel testo dattiloscritto allegato alla delibera di approvazione del verbale della presente seduta.

--- o ---



COMUNE DI REGGELLO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

La Presidente del Consiglio Comunale
DEL SALA PRISCILLA

Il Vice Segretario Generale
PICCIOLI SIMONE



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

ORIGINALI

DELIBERA n°61 del 23.6.1995

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

L'anno millenovecentonovantacinque ed il giorno ventitre del mese di giugno si è riunito alle ore 15,50, convocato nei modi di legge, presso il palazzo comunale, il Consiglio Comunale presieduto dal Sindaco sig. Sottani Massimo e con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Sergio Pota, incaricato della redazione del presente verbale.

Risultano presenti, oltre al Sindaco, n. 16 Consiglieri Comunali ed assenti, sebbene debitamente convocati, n. 4 Consiglieri, come segue:

ALLORI Guido	si	GALLETTI Paolo	si	NENCI Veronica	si
BALDI Federico	si	GIANNETTI Susanna	si	PAPI Romano	si
BRACCI Lisa	no	GONNELLI Rodolfo	si	PASQUINI Antonio	si
CALUSSI Cristiano	si	LAURETTA Giovanni	si	ROSSETI Paolo	si
COSI Andrea	no	MANNUCCI Mario	si	SOTTILI Claudio	no
DEIDDA Fabio	si	MORANDI Mauro	si	TRUGLI Cristina	si
FANTINI Valter	si	MUGNAI Claudio	no		
Assessore esterno :		BERTI Antonella	si		

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

-che in conformita' a quanto dispone l'art.3 del D.Lgs 15.11.1993 n.507, i comuni sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni.

- che con il predetto regolamento i comuni disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel capo I del D.L. 507, le modalita' di effettuazione della pubblicita', la tipologia e le quantita' degli impianti pubblicitari ed i criteri per la realizzazione del piano generale.

- che a norma del 3 comma dell'art. 3 deve stabilire la ripartizione delle superfici degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la superficie da attribuire ai soggetti privati.

- che a norma del 5 comma dell'art.3 D.L. 507/93 con propria deliberazione n.202 del 21.02.94 si e' provveduto a deliberare le nuove tariffe dell'imposta.

RILEVATO che lo schema di regolamento risulta predisposto in conformita' a quanto stabilito dal capo I del D.Lgs 507/93, nel testo modificato con D.Lgs 566/93;



COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

2

CONSIDERATO che nella sua elaborazione e' stato tenuto conto, nei limiti consentiti dalle predette disposizioni legislative, delle condizioni che caratterizzano la pubblicita' e le pubbliche affissioni in questo comune che ha una popolazione di n.12.828 residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello in corso, e appartiene, pertanto alla classe IV di cui all'art. 2 del D.Lgs n.507/93

VISTO l'art.32, secondo comma, lettera a) e g) della legge 8.6.1990 n.142;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espresso sul presente provvedimento dal Responsabile Settore Contabilità e tributi il parere favorevole sulla regolarità in linea tecnica espresso dal Responsabile Settore Contabilità - Finanza, nonché il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti art.53 L.142/90;

A VOTI UNANIMI,

DELIBERA

1. di approvare il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni composto da n.45 articoli, nel testo allegato alla presente della quale costituisce parte integrante e sostanziale (All.A);
2. di procedere alla contestuale revoca, per le motivazioni tutte meglio indicate in narrativa, del regolamento per l'applicazione della tassa in parola, approvato con deliberazione consiliare n.130 bis del 23/6/1973 modificata con deliberazione C.C. n. 204 del 3/11/1973;
3. di inviare la presente deliberazione, nei termini previsti dal decreto 507/93, alla Direzione Centrale per la Fiscalita' locale del Ministero delle Finanze per le funzioni di vigilanza ai sensi dell'art.35.

---- o ----

Il relatore Assessore Berti Antonella illustra al Consiglio la suestesa proposta.

Interviene nel successivo dibattito il consigliere Nenci Veronica per alcuni chiarimenti e proposte, alla quale rispondono l'Assessore Berti ed il Sindaco Sottani i cui interventi sono integralmente riportati nell'elaborato dattiloscritto conservato agli atti della Segreteria Generale.

Al termine il Sindaco pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento che viene approvato ad unanimità dai 17 consiglieri presenti e votanti.

---- o ----



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L' APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1° - Ambito e scopo del regolamento

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1 - Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell' applicazione dell' imposta sulla pubblicita' e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e nelle istruzioni emanate o emanande dal Ministero delle Finanze, che si intendono espressamente richiamate.

2 - Agli effetti del presente regolamento, per " imposta " e per " diritto " si intendono rispettivamente l' imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

ART. 2 - Ambito territoriale e di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l' effettuazione, in tutto il territorio del Comune, di tutte le forme di pubblicita' e pubbliche affissioni consentite dalla legge, fatto salvo quanto previsto :

- a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ;
- b) dall' art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 modificato dall' art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 ;
- c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ;
- d) dall' art. 14 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 ;
- e) dall' art. 22 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 ;
- f) dalla legge 18 marzo 1959 n. 132 e dall' art. 10 della legge 5 dicembre 1986 n. 856 ;
- g) tutte le altre norme che stabiliscono modalita' limitazioni e divieti per l' effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicita' esterna.

CAPO 2° - Classificazione e Tariffe

ART. 3 - Classificazione del Comune

1 - Facendo riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell' anno 1992 che risulta di n. 12.828 abitanti, il Comune e' classificato in conformita' all' art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nella classe V.

2 - Qualora si verificchino variazioni della popolazione, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con delibera da adottare entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l' adeguamento delle tariffe per l' anno successivo .

ART. 4 - Tariffe

1 - Le tariffe dell' imposta e del diritto consentite sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dalla Giunta Comunale.

2 - Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dal suddetto organo entro il 31 ottobre dell' anno precedente.

3 - Per la prima applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, le tariffe per l' anno 1994 sono state deliberate entro il 28 febbraio 1994.

4 - Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe dovrà essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze - direzione centrale per la fiscalità locale entro 30 giorni dall'adozione.

CAPO 3° - Gestione del Servizio

ART. 5 - Forme di effettuazione del servizio

1 - In conformità all'art. 25 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 il servizio di accertamento e riscossione della imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni può essere esercitato dal Comune nelle seguenti forme organizzative:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3 lett. c) della legge 8.6.1990 n. 142;
- c) ovvero in concessione a soggetti privati.

2 - Quanto alle modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per la ipotesi di cui alla lettera c) e in forma diretta in caso di costituzione di azienda speciale.

3 - In conformità all'art. 25 valgono per le forme di gestione affidata a terzi gli artt. da 26 a 35 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

ART. 6 - Gestione del servizio

1 - La gestione del servizio della pubblica affissione, nonché l'accertamento e la riscossione del relativo "diritto e dell'imposta sulla pubblicità" è affidata in concessione.

2 - Il concessionario deve svolgere tutte le attività organizzative e gestionali dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Il concessionario deve anche sottoscrivere le richieste gli avvisi i provvedimenti relativi e disporre i rimborsi.

3 - La scelta della forma per la gestione è di competenza del Consiglio Comunale.

La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15.-11.1993 n. 507.

CAPO 4° - Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

ART. 7 - Impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni

1 - La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo comune in conformità al Piano Generale degli Impianti così come previsto dal d.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e dal presente regolamento.

2 - Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.

3 - Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.

4 - Alla formazione del Piano provvede un gruppo di lavoro costituito da funzionari comunali responsabili dei servizi Urbanistica, Viabilità e polizia Municipale. Il progetto del piano è sottoposto al parere della Commissione Edilizia, da esprimere entro un mese dalla richiesta.

5 - Solo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti, potranno essere prese in esame le istanze per le installazioni di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 507/93, procedendo così alla loro revisione. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti presentate dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto.

6 - Prima dell'entrata in vigore del Piano generale, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari potrà essere comunque rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei settori comunali interessati.

7 - Il Piano dovrà essere approvato entro un anno dall'adozione del presente regolamento.

8 - Il Piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati e di ogni altra circostanza rilevante ai fini della modifica.

ART. 8 - Criteri per la redazione del Piano

1 - Lo scopo del Piano consisterà nel prevedere la distribuzione degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale, tenuto conto dei seguenti presupposti:

- concentrazione demografica ed economica
- tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

2 - Il Piano dovrà prevedere la quantità di superfici da destinare alle pubbliche affissioni in maniera proporzionale al numero di abitanti, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 507/93.

3 - Il Piano dovrà prevedere i punti per la collocazione di impianti pubblicitari ed impianti per le pubbliche affissioni nel rispetto della disciplina di cui all'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e dagli artt. da 47 a 59 del D.Lgs. 495/1992.

4 - Nel Piano dovranno altresì essere previste le aree di posizionamento di materiali pubblicitari di arredo e di materiale parapetonale, nonché i posti per la installazione di frecce segnaletiche di aziende imprese ecc.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

CAPO 1° - Presupposto ed Obblighi

ART. 9 - Presupposto dell'imposta

1 - È soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quella assoggettata al diritto

sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, o che siano percepiti da tali luoghi.

2 - Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque puo' accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attivita' commerciali o ai quali chiunque puo' accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo esercita un diritto o una potesta'.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3 - Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura. Per esercizio di attivita' economica di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993, si intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonche' qualunque altra attivita' suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non persegue fini di lucro;

b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attivita'.

4 - Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

ART. 10 - Soggetto passivo

1 - Il soggetto passivo della imposta comunale sulla pubblicita', in via principale, e' colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario e' diffuso. Obbligato in via solidale e' colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

2 - Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto dovuto da parte di uno dei soggetti indicati ha effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati.

3 - Nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, si procede alla notifica dell'avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento nei confronti del soggetto che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicita', esercitando contro di lui le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

ART. 11 - Obblighi del titolare

1 - Il titolare dell'autorizzazione ha i seguenti obblighi:

a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) compiere tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2 - In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR. n. 495 / 1992.

3 - Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonche' di striscioni e standardi deve provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono state autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4 - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del formarsi del silenzio - assenso da parte del Comune.

CAPO 2° - Richiesta e autorizzazione

ART. 12 - Richiesta

1 - Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 53 del Regolamento di attuazione del Codice stradale approvato con DPR. n. 495 / 1992, il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e' di competenza del Comune, all'interno di centri abitati e sulle strade ed aree di proprietà, al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo comma.

2 - Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio Lavori Pubblici del Comune, in originale e copia, allegando:

a) una auto - attestazione, redatta ai sensi della legge n. 15 / 1968, con la quale si dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilita' sia la conformita' alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilita';

b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;

d) il nulla - osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non e' comunale.

Per l'installazione di piu' mezzi pubblicitari dovra' essere presentata una sola domanda ed una sola auto - attestazione.

Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche e' allegata una sola copia dello stesso.

3 - La domanda, in carta legale, diretta al Sindaco dovra' contenere generalita', residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attivita' esercitata.

ART. 13 - Autorizzazione

1 - Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari e' di competenza dell'ufficio Lavori Pubblici del Comune, salvo il preventivo nulla - osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale, in conformita' al comma 4 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285 / 1992.

2 - Copia della domanda viene restituita con le seguenti indicazioni:

a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;

b) del funzionario responsabile del procedimento ;

c) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sara' emesso il provvedimento.

Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta ed entro 60 giorni dalla sua presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego dovra' essere motivato.

Ai fini dell'istruttoria il responsabile del procedimento dovra' sentire l'ufficio Urbanistica e l'ufficio di Polizia Municipale, che devono esprimere il proprio parere favorevole entro 30 giorni successivi.

Nell'ipotesi di silenzio, trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione, il richiedente potra' procedere alla installazione del mezzo pubblicitario.

In caso di silenzio - assenso l'autorizzazione comunale si intende rilasciata con l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

3 - Le autorizzazioni sono comunque rilasciate, facendo salvi eventuali diritti di terzi.

4 - Il contribuente resta sempre espressamente obbligato, senza alcuna deroga di eccezione, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che, comunque e da chiunque, in qualsiasi momento e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse essere vantata da terzi nei confronti del Comune in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicita', agli impianti pubblicitari.

5 - L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validita' per un periodo di tre anni ed e' rinnovabile mediante apposito atto dell'ufficio; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

ART. 14 - Dichiarazione

1 - Ottenuta l'autorizzazione di cui all'art. 13, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicita', deve presentare all'ufficio del concessionario la dichiarazione, anche cumulativa, su apposito modulo, delle caratteristiche, quantita' ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione e' esente da bollo (tabella B, art. 5, DPR. 642 / 1972, modif. dal DPR. 955 / 1982).

2 - L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso di variazione della pubblicita', qualora la stessa comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, e' allegata l'attestazione di pagamento eseguito.

3 - Al titolare del mezzo pubblicitario e' altresì notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese .

4 - La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, fatta salva l'ipotesi in cui si verificano variazioni nei mezzi esposti che determinino una modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

5 - Qualora sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi, si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui e' stata accertata.

Tutte le altre forme di pubblicita', previste e consentite dal D. Lgs. n. 507/ 1993 si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

6 - Non si considera nuova pubblicita' il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario gia' tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categorie speciali se spettante.

CAPO 3° - Installazione e modalita' di applicazione dell'imposta

ART. 15 - Criteri di determinazione dell'imposta

- 1 - L'imposta sulla pubblicita' e' determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale e' circoscritto il mezzo pubblicitario, a prescindere dal numero di messaggi in esso contenuti.
- 2 - L'imposta per i mezzi polifacciali e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita' anche se le facciate riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.
- 3 - Sono considerati separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonche' le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi ausiliari.
- 4 - Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all' ideale figura piana minima in cui sono comprese. A tal fine e' da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l' iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da piu' moduli componibili.
- 5 - L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e' calcolata in base alla superficie complessiva determinata a seguito dello sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere ricompreso il mezzo.
- 6 - Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 7 - L'imposta non e' applicabile per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 8 - Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuita' e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l' efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
- 9 - La pubblicita' ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell' utenza all' esterno o all' interno di locali pubblici od aperti al pubblico, e' autorizzata dall' ufficio comunale, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell' esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l' elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall' obbligo di presentare l' elenco dei locali.
- 10 - Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l' affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
- 11 - Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

ART. 16 - Modalita' d' installazione e di manutenzione

- 1 - I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalita' e le cautele prescritte dall' art. 49 del DPR. n. 495 / 92 e con l' osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento.

2 - Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del DPR. n. 495/92.

3 - L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi all'interno dei centri abitati, è soggetta ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento, nonché dalle disposizioni legislative emanate ed emanande.

4 - I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza di accessi pubblici e privati e ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m. 2,20 dal piano di accesso agli edifici e di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

5 - I mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi dovranno essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

6 - Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

7 - È vietato usare l'emblema del Comune nella realizzazione di mezzi pubblicitari.

ART. 17 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

1 - Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 507/1993 in:

- a) pubblicità ordinaria
- b) pubblicità effettuata con veicoli
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- d) pubblicità varia.

2 - La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsti dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con DPR. 16.12.1992 n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", inseribili nel concetto di "pubblicità varia". È compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3 - La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con DPR. 495/1992.

4 - La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa con la differenziazione tariffaria.

5 - E' compresa fra la " pubblicita' con proiezioni " la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6 - La pubblicita' varia comprende :

a) la pubblicita' effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze , di seguito definita " pubblicita' con striscioni ";

b) la pubblicita' effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio del Comune, definita " pubblicita' da aeromobili ";

c) la pubblicita' eseguita con palloni frenati o simili, definita " pubblicita' con palloni frenati ";

d) la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita " pubblicita' in forma ambulante ";

e) la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita " pubblicita' fonica " .

ART. 18 - Divieti di installazione ed effettuazione

1 - Nell' ambito ed in prossimita' dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non puo' essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29.6.1939 n. 1497.

2 - E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicita' sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della citta', e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1.6.1939 n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate vicinanze.

3 - Nelle localita' di cui al primo comma e sul percorso d' immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma puo' essere autorizzata l' installazione con idonee modalita' d' inserimento ambientale di segnali di localizzazione, turistici e d' informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il DPR: n. 495 / 1992.

4 - Lungo le strade, in vista di esse, e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall' art. 23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30.4.1992 n. 285, modificato dall' art. 13 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo 1°, titolo 2°, del regolamento emanato con il D.Lgs. n. 495 / 1992 .

5 - All' interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non e' autorizzata l' installazione di insegne , cartelli ed altri mezzi pubblicitari, che su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Ai fini della presente disposizione si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici stabilite dai piani regolatori generali, dai programmi di fabbricazione . Qualora le delimitazioni in oggetto siano assenti e sussistano le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio Comunale entro un anno dall' adozione del presente regolamento puo' approvare ai fini suddetti, la perimetrazione in oggetto.

6 - La pubblicita' fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

7 - E' altresì vietata in tutto il territorio comunale per fini commerciali la pubblicita' effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli o velivoli. E' consentita la pubblicita' comunque non inerente ad attivita' economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative , sportive, religiose, politiche,

sindacali e di categoria. L'autorizzazione sarà rilasciata previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere, giorno, ora e luogo di diffusione.

8 - La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali nel provvedimento di autorizzazione l'Amministrazione comunale preciserà anche le modalità per lo svolgimento di tale pubblicità.

ART. 19 - Anticipata rimozione

1 - Qualora l'Amministrazione comunale ordini la rimozione prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto esclusivamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2 - Spetta all'interessato, a sua cura e spese, provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3 - La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4 - Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti d'ufficio in carico ai soggetti interessati.

ART. 20 - Pubblicità su spazi ed aree comunali

1 - Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso a qualsiasi titolo al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessioni o locazioni, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Municipale, secondo quanto previsto dal 7° comma dell'art. 9 del D. Lgs. n. 507/1993.

ART. 21 - Pagamento dell'imposta

1 - Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuata a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o se effettuato mediante affidamento in concessione al concessionario del Comune. L'importo dovuto è arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore.

2 - L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita, qualora il Comune o il Concessionario ne faccia richiesta.

3 - L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3.000.000 il pagamento potrà essere effettuato in rate trimestrali entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

4 - Qualora il contribuente, ricorrendone i presupposti intenda corrispondere l'imposta, in rate trimestrali anticipate, dovrà comunicarlo al soggetto al quale compete la riscossione. Il ritardo od omesso pagamento anche di una sola rata fa venir meno la facoltà del contribuente al pagamento rateizzato.

CAPO 4° - Violazioni

ART. 22 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

- 1 - Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
- 2 - L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
- 3 - Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nel presente regolamento.

ART. 23 - Materiale pubblicitario abusivo

- 1 - Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
- 2 - Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
- 3 - Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

TITOLO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO 1° - Presupposti ed obblighi

ART. 24 - Presupposto del diritto

- 1 - Il Comune mediante il servizio delle pubbliche affissioni, garantisce l'affissione negli appositi impianti destinati a tal fine, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, concernenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 27, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
- 2 - L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. n. 507 / 1993. Tali disposizioni si intendono qui richiamate fatte salve le integrazioni e le norme regolamentari di cui agli articoli seguenti.

ART. 25 - Soggetto passivo

- 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D. Lgs. 507 / 93 ai fini della solidarietà nel diritto in oggetto, per colui "nell'interesse del quale il servizio è richiesto" si intende il soggetto, persona

fisica o giuridica nel cui interesse immediato il messaggio viene pubblicizzato e/o il prodotto viene ad essere reclamizzato.

ART. 26 - Richiesta del servizio

1 - Al fine di ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.

2 - E' consentito in via straordinaria il pagamento posticipato soltanto agli enti pubblici, che vi risultino costretti per motivi di finanziamento interno.

CAPO 2° - Quantita' e modalita' per le affissioni

ART. 27 - Quantita' delle superfici da adibire alle pubbliche affissioni

1 - In conformita' a quanto dispone il terzo comma dell' art. 18 del D. Lgs. n. 507 / 1993, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1992 era costituita da n. 12.828 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni e' stabilita in complessivi mq. 1500, proporzionale al predetto numero di abitanti e, comunque non inferiore a mq. 12 per ogni 1.000 abitanti.

2 - La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni sopra determinata, e' ripartita come appresso:

- a) il 10% e' destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
- b) il 60% e' destinata alle affissioni di natura commerciale;
- c) il 30% e' destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.

3 - Qualora si verificano perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilita' di spazi non utilizzati nelle altre classi, il funzionario responsabile puo' disporre la temporanea deroga, per non piu' di tre mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dal presente articolo. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalita' ordinarie. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilita' che hanno motivato la deroga, il funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

4 - Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

5 - Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l' indicazione " Comune di Reggello - Servizio Pubbliche Affissioni " ed il numero di individuazione dell' impianto .

6 - L' installazione di impianti per le affissioni lungo le strade e' soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n. 285 / 1992 e del DPR. n. 495 / 1992.

7 - Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell' impianto secondo quanto previsto dal comma 2;
- b) l' ubicazione;
- c) la tipologia;
- d) la dimensione ed il numero di fogli di cm. 70x100 che l' impianto contiene;

e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione .

8 - Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni e' corredato da un quadro riepilogativo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

9 - Il Comune ha facolta' di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio circolazione stradale, realizzazione di opere o di altri motivi. Nell'ipotesi in cui lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, potendo chiedere al Comune il rimborso del diritto gia' corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non sara' usufruito.

ART. 28 - Modalita' per le pubbliche affissioni

1 - Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnato dal versamento dei relativi diritti.

2 - Il richiedente dovra' far pervenire all'ufficio preposto almeno tre giorni lavorativi prima, i manifesti gia' pronti per l'affissione nei formati e nei quantitativi previsti, entro l'orario di ufficio.

3 - In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verra' data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.

4 - Il Comune si riserva la facolta' di ordinare a suo insindacabile giudizio, per esigenze di servizio, qualsiasi spostamento di manifesti affissi o di impianti adibite alle affissioni.

5 - Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti gia' affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

6 - I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, come pure le eccedenze di qualsiasi genere, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, verranno inviati al macero senza altro avviso.

CAPO 3° - Reclami e rimborsi

ART. 29 - Reclami

Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validita' della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalita' di esecuzione del servizio, nonche' la decadenza di ogni pretesa circa le modalita' stesse.

ART. 30 - Rimborso dei diritti pagati

1 - Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 507 / 1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2 - In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

TITOLO IV - Disposizioni tributarie

CAPO 1° - Disposizioni generali

ART. 31 - Maggiorazioni

- 1 - Maggiorazione per grande formato : 50 %. Tale maggiorazione agli effetti dell'imposta sulla pubblicita', si applica alla fattispecie di cui agli artt. 12 e 13 commi 1, per superfici comprese fra mq. 5,5 e 8,5. Per quanto attiene il diritto sulle pubbliche affissioni per i manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli.
- 2 - Maggiorazione per grande formato : 100 %. Si applica alle fattispecie di cui al precedente capoverso rispettivamente quando il mezzo pubblicitario ha una superficie superiore a mq. 8,5 e il manifesto e' composto da piu' di 12 fogli.
- 3 - Maggiorazione per commissioni di affissioni inferiori a n. 30 fogli : 50%.
- 4 - Maggiorazione per affissioni d'urgenza: 10 % con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione di affissione. Si applica nei casi previsti dall'art. 22 del d.Lgs. 507/93.
- 5 - Maggiorazione per pubblicita' luminosa o illuminata : 100 %. Tale maggiorazione agli effetti dell'imposta sulla pubblicita', si applica alla fattispecie di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 507/93.
- 6 - Le maggiorazioni di cui ai commi precedenti si intendono prorogate di anno in anno, se non modificate dalla Giunta Municipale entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

ART. 32 - Riduzioni

- 1 - I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la riduzione del 50 % della tariffa dell'imposta o del diritto di cui agli artt. 16 e 20 del D. Lgs. 507/93 devono presentare idonea documentazione da cui risulti il diritto alla riduzione.
- 2 - Per quanto attiene all'imposta sulla pubblicita' la documentazione dovra' essere prodotta insieme alla richiesta di autorizzazione.
- 3 - Per quanto attiene alle affissioni la documentazione dovra' essere prodotta almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l'affissione.
- 4 - La mancata presentazione nei termini suddetti della documentazione per ottenere la riduzione, comporta la non attribuzione della riduzione medesima. La riduzione non e' altresì ottenibile qualora nell'oggetto della pubblicita' o del manifesto siano inseriti specifici messaggi pubblicitari finalizzati a pubblicizzare un bene o un servizio da parte di soggetti diversi dai promotori della manifestazione.
- 5 - Nell'ipotesi di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali ai fini della riduzione del 50 % della tariffa dell'imposta o del diritto dovra' essere presentata idonea documentazione da produrre almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio della pubblicita' o dell'affissione.
- 6 - I presupposti necessari per conseguire la riduzione sono verificati direttamente dal funzionario responsabile attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Qualora cio' non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalita' del mezzo pubblicitario, il soggetto passivo

autocertifica nella dichiarazione la corrispondenza delle finalita' delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate che danno diritto alla riduzione di imposta.

CAPO 2° - Esenzioni

ART. 33 - Esenzioni - imposta sulla pubblicita'

1 - Sono esenti dall'imposta sulla pubblicita' :

- a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' esercitata nei locali stessi ; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso ;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonché quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di non superiore ad un quarto di metro quadrato ;
- c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programmazione ;
- d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita ;
- e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio ; nonché le tabelle esposte all'esterno delle suddette stazioni o lungo l'itinerario del viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio ;
- f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 507/93 ;
- g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali ;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopo di lucro ;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadro di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

2 - Ai fini dell'esenzione dell'imposta di cui al precedente comma l'attivita' esercitata e' quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorita' od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3 - L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicita' effettuata nell'ambito della circoscrizione.

4 - I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale competente idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1° gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni in tale data. Per quelli successivi prima di effettuare l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

ART. 34 - Esenzioni - Diritto sulle pubbliche affissioni

1 - Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni :

- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorità di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2 - Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3 - Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4 - Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

CAPO 3° - Riscossione

ART. 35 - Modalità di riscossione

1 - Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

2 - Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93.

3 - È fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

4 - È consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

5 - Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del concessionario.

6 - La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del DPR. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28.12.1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

7 - I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicita' ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del soggetto nei confronti del quale il Comune ha diritto di rivalsa, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma 4°, del Codice Civile.

8 - Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale e' stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5 DPR. n. 642 / 1972) all'ente che gestisce il servizio di riscossione.

TITOLO V - SANZIONI

CAPO 1° - Controlli

ART. 36 - Controlli

1 - I controlli sulla pubblicita', sulle insegne di esercizio e sulle affissioni, sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari e sul pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni, sono svolti dai soggetti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285 / 92 e da altri soggetti a tal fine autorizzati, in particolare dal personale del competente Settore Tributi del Comune.

CAPO 2° - Sanzioni tributarie ed amministrative

ART. 37 - Sanzioni tributarie

1 - Chiunque, avendone l'obbligo, ometta di presentare la dichiarazione o presenti una dichiarazione tardiva o infedele, ovvero non sia in possesso delle autorizzazioni previste dal presente Regolamento, e' soggetto, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, ad una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 507 / 93.

2 - Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta, indipendentemente dalla soprattassa di cui al primo capoverso, una soprattassa pari al 20 % dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato ritardato.

3 - Le soprattasse previste ai capoversi precedenti sono ridotte ad un quarto in caso di dichiarazione prodotta o pagamento eseguito entro 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati.

4 - La soprattassa per ritardato pagamento e' ridotta alla meta' se il pagamento e' eseguito oltre 30 giorni ed entro 60 giorni dalla notifica di avviso di accertamento.

5 - Coloro che nell'esercizio delle loro funzioni accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime, escluso il recupero d'imposta che resta di competenza dell'ufficio Tributi.

6 - Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita' e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse, si applicano gli interessi di mora nella misura del 7 % per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme dovute a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 38 - Sanzioni amministrative

1 - Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell' Ufficio Sviluppo Economico e del Servizio Pubblicità e Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l' effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente Regolamento.

2 - Le violazioni delle disposizioni di cui al 1° comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal Capo 1, Sez. I e II, della L. 24.12.1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3 - Per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento in esecuzione del Decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da £. 200.000 a £. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l' ammontare della sanzione e' notificato agli interessati entro 150 giorni dall' accertamento delle violazioni.

4 - Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre le sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all' art. 37 del presente Regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità dell' art. 10 del Decreto. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non segua l' effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 39 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel Presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché altre norme di leggi e regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 40 - Norma transitoria

In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all' art. 9 comma 2 del D.Lgs. 507 / 1993, i versamenti dell' imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di c.c.p.

ART. 41 - Gestione del servizio - Disciplina transitoria

1 - Per la gestione del servizio rimane vigente il contratto stipulato con il Concessionario.

2 - Al momento della scadenza, in data 21.12.1995, si procederà di nuovo alla scelta del concessionario secondo la nuova disciplina normativa e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 42 - Funzionario responsabile

Ai sensi dell' art. 54 del D. Lgs. 507 / 1993 la Giunta Municipale designa il Funzionario Responsabile dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento ove non attribuito espressamente ad altro organo comunale o al concessionario del servizio.

ART. 43 - Norme di prima applicazione

1 - Fino all'entrata in vigore del Regolamento si osservano le disposizioni previste dalle seguenti disposizioni di legge:

- dal D.Lgs. 507/1993
- dall'art. 23 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 234, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360
- dagli artt. da 47 a 59 del DPR. 16.12.1992 n. 495
- dalle altre norme di legge e regolamenti tuttora vigenti, che disciplinano l'effettuazione della pubblicita' esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

2 - I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere rimossi entro il 31.12.1995, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione.

3 - Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime occorre provvedere, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (inserzioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono piu' trovare collocazione in ciascuno degli interspazi, devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi gia' corrisposti con l'autorizzazione originaria.

ART. 44 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Sono abrogati il previgente "Regolamento e Tariffa per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicita' e sulle pubbliche affissioni" e successive modificazioni, nonche' tutte le altre disposizioni contenute negli altri Regolamenti comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.

ART. 45 - Pubblicazione

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 142 / 1990, e pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi quale forma di pubblicita' per consentirne la effettiva conoscibilita' (art. 68 - comma 6° - Statuto comunale)

COMUNE DI REGGELLO

Certifico che il presente atto è rimasto affisso all'Albo

Pretorio di questo Comune dal dì 5 AGO. 1995

al dì 21 AGO. 1995;

Reggello addì 21 AGO. 1995

M. Maresca Comunale

